

# Rapporto sul messaggio

numero	4409
data	8 giugno 1995
dipartimento	Istituzioni

## Della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 17 maggio 1995 concernente la modifica parziale della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (LVE) per l'adeguamento alla legislazione federale in materia di procedura per l'elezione del Consiglio nazionale

Dopo il rigetto, nella votazione popolare del 22 gennaio 1995, della nuova legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici approvata dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1994, una revisione urgente delle leggi elettorali cantonali (legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni e legge sulle elezioni politiche) è stata approvata dal Gran Consiglio il 6 febbraio 1995 con l'adesione alle proposte del messaggio 24 gennaio del Consiglio di Stato.

Si è trattato di un'operazione limitatata alle norme concernenti le elezioni cantonali e comunali, avente lo scopo di permettere l'uso di un nuovo modello di scheda già nelle elezioni cantonali del 2 aprile.

Con messaggio 17 maggio 1995 il Consiglio di Stato propone, in vista delle elezioni federali del 22 ottobre, una seconda revisione urgente del nostro ordinamento in materia di elezioni, concernente soltanto la legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (LVE).

Questa operazione ha lo scopo di armonizzare la LVE con le modificazioni della legge federale sui diritti politici votate dalle Camere federali il 18 marzo 1994 e di conseguire una migliore chiarezza del nostro ordinamento elettorale.

In tutti i punti, salvo nel caso dell'art. 35 di cui si dirà, il progetto del Consiglio di Stato riprende norme che erano state inserite nella legge sull'esercizio dei diritti politici, caduta come detto in votazione popolare. Si tratta però di punti sui quali nessuna divergenza s'era manifestata, né in seno alla Commissione speciale, né durante le deliberazioni del Gran Consiglio, né durante la campagna che ha preceduto il voto del 22 gennaio.

Il nuovo testo degli articoli 3 e 4 corrisponde agli articoli 2 e 3 della legge sull'esercizio dei diritti politici. Incorpora in particolare nella LVE il principio del voto dei diciottenni, già immediatamente applicabile per effetto delle modificazioni della Costituzione federale e della Costituzione cantonale, adottate in votazione popolare il 3 marzo 1991 rispettivamente il 23 settembre 1990, e aggiorna lo statuto dei cittadini ticinesi e svizzeri all'estero.

Il nuovo testo dell'articolo 22 corrisponde all'articolo 10 della legge sull'esercizio dei diritti politici e fissa, con le opportune alternative, il luogo di esercizio del diritto di voto dei ticinesi all'estero.

Il nuovo testo dell'articolo 35 cpv. 3 stabilisce il termine per la presentazione delle candidature al Consiglio nazionale, poiché la legge federale, con la modifica del suo articolo 21, non fissa più imperativamente detto termine, ma rimette la scelta al diritto cantonale nei limiti di un lunedì tra il 1° agosto e il 30 settembre dell'anno delle elezioni. E' proposto il termine del settultimo lunedì precedente lo scrutinio, che corrisponde a quello previsto per le elezioni cantonali e comunali (cfr. art. 1c della legge sulle elezioni politiche) e già conosciuto dal precedente ordinamento federale. Il cpv. 3 diventa cpv. 4 e il cpv. 4 diventa cpv. 5.

Qui la legge sull'esercizio dei diritti politici rinviava al regolamento; ma poiché, con il suo rigetto, è rimasto nella legge il termine per la presentazione delle candidature per le elezioni cantonali e comunali, è giusto che sia ancorato nella legge anche il termine per la presentazione delle candidature per le elezioni federali.

Il nuovo testo dell'articolo 39 cpv. 1 corrisponde all'articolo 60 cpv. 1 della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Armonizza il termine applicabile alle elezioni federali con il termine applicabile alle elezioni cantonali e comunali per stabilire definitivamente le proposte di candidati. Anche qui la legge federale (art. 29 cpv. 4) assegna ora uno spazio di competenza al diritto cantonale.

Il nuovo cpv. 2 dell'articolo 68 corrisponde all'articolo 21 cpv.2 della legge sull'esercizio dei diritti politici e disciplina la facoltà di estensione degli orari e dei giorni per le operazioni di voto a partire dal giovedì precedente.

Il nuovo testo dell'articolo 69 corrisponde sostanzialmente all'articolo 25 della legge sull'esercizio dei diritti politici e disciplina il voto anticipato.

Il nuovo articolo 71a corrisponde sostanzialmente all'articolo 26 della legge sull'esercizio dei diritti politici e tiene conto della modificazione della legge federale sui diritti politici (art. 5 cpv. 3), che ora prevede il voto per corrispondenza generalizzato.

Il nuovo testo dell'articolo 108 corrisponde all'articolo 152 della legge sull'esercizio dei diritti politici. Adegua la norma cantonale sui ricorsi contro le operazioni concernenti una votazione o un'elezione federale all'art. 77 cpv. 2 della legge federale sui diritti politici.

Per le esposte ragioni, la Commissione speciale invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge allegato al messaggio.

**Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:**

Argante Righetti, relatore

Adobati - Bergonzoli E. - Bergonzoli S. - Bernasconi -

Bonoli - Gerosa - Jelmini - Lepori Colombo - Menghetti -

Mombelli - Nosedà - Nova - Verda - Zappa